



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

SEZIONE DI L'AQUILA

E-mail: aquila@sezioni-anc.it

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICA STATUTO

Verbale di Assemblea straordinaria del 4 marzo 2021.

L'anno 2021, addì 4 del mese di marzo, ore 11,00, presso la locale sezione di L'Aquila sito in via Ficara L'Aquila, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci del direttivo.

Assume la presidenza il Maresciallo Franco Moriante e funge da Segretario verbalizzante il Maresciallo Aldo Minati.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste dallo Statuto, e che sono presenti nr. 9 soci, su 9, dichiara che essa è regolarmente costituita ed atta a deliberare il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117)

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare e approvare le modifiche apportate allo Statuto, per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117).

Il Presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo, soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati modificati, fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni, ritenute indispensabili, al fine di ottenere l'iscrizione al Registro Regionale del Volontariato della Regione Abruzzo.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, articolo per articolo, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale, così come modificato che si allega al presente atto, formandone parte integrante.

Il Presidente ha preso nota dei soci presenti e che il foglio delle presenze viene tenuto agli atti dell'Associazione.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'articolo 82 comma 3 del D.Lgs. 117/2017. Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12.00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Pag

PRESIDENTE

Mar. Franco MORIANTE



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
SEZIONE DI L'AQUILA

04 marzo 2021

NUOVO STATUTO

**ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
-GRUPPO DI FATTO - VOLONTARIO GENERICO-
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
SEZIONE DI L'AQUILA**

L'Aquila, 4 marzo 2021,

- SEDE: 67100 l'Aquila - via Beato Cesidio nr.6
- CF.93005290668
- E-mail: aquila@sezioni-anc.it



ART. 1

COSTITUZIONE- DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' costituita l'Associazione di volontariato – denominata, Gruppo di fatto volontario generico- Associazione Nazionale Carabinieri- Sezione L'Aquila, ETS, ai sensi dl Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni attuative, in quanto compatibili. L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'Associazione ha sede in L'Aquila 67100 (AQ), via Beato Cesidio n. 6.-

Con delibera dell'Organo di Amministrazione potrà essere individuata e la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune; deve essere comunicata, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, agli Enti gestori di pubblici registri presso i quali l'Organizzazione di volontariato è iscritta.

Ai sensi dell'articolo 46 del Codice Civile potranno essere aperte sedi effettive, per lo svolgimento delle attività, individuate dall'Organo di Amministrazione dell'Associazione, La durata dell'Associazione è illimitata. Potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

L'Associazione è senza scopo di lucro, apartitica aconfessionale, fondata sui principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo dalla Costituzione italiana. Assume a proprio riferimento la Carta della Rappresentanza, quale contributo alla efficacia dei di relazione che coinvolgono i soggetti del Terzo Settore, in una prospettiva di inclusione e di raccordo tra sistemi, generi, generazioni, territori e livelli di rappresentanza.

ART.2

SCOPO E OGGETTO SOCIALE

Per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di unità sociale, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale le attività di interesse generale ricomprese nell'articolo 5 del D.lgs n. 117/2017, avente ad oggetto:

- a) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi,
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi de decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della



difesa non armata;

- c) Organizzazione e di attività culturali, artistiche o di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) Promozione della cultura della legalità, della pace fra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- e) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244; f) la promozione e la tutela dei diritti della persona, mediante l'assistenza prioritariamente nei confronti di portatori di handicap, anziani emarginati, minori.

L'Associazione può svolgere anche altre attività, ritenute idonee alla realizzazione dei fini statuari, compreso quelle qui di seguito elencate, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale sopra descritte, ai sensi e con i criteri dell'articolo 6 D.Lgs 117/2017, non incompatibili con la sua natura e realizzate nei limiti e nelle forme e alle condizioni di legge:

1. in supporto alle Polizie Locali e Forze di Polizia ed altri Enti e Amministrazioni statali per mansioni ausiliarie di regolazione del traffico e soccorso;
2. segnalazione agli Organi di Polizia di eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana "osservazione e segnalazione" nonché al disagio sociale;
3. protezione e la valorizzazione dell'ambiente, della cultura e del patrimonio storico artistico, nonché la promozione e lo sviluppo delle attività connesse;
4. il servizio di informazione e accompagnamento dei cittadini nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione tramite le prestazioni dei volontari in modo personale, spontaneo e gratuito.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante dal lavoro dipendente, autonomo o è incompatibile con la qualità di socio e volontario.

ART 3

APPARTENENZA- ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, senza alcuna distinzione di sesso, etnia, idea, religione che ne facciano richiesta e che si riconoscano nei principi, nei valori e nelle norme contenute nel presente Statuto, di cui condividano lo spirito e gli ideali, e intendano impegnarsi per il raggiungimento delle finalità ivi previste:

- quali soci effettivi, i militari che prestano o hanno prestato servizio nell'Arma dei Carabinieri;
- quali soci familiari, gli appartenenti al "nucleo familiare, gli ascendenti discendenti, fratelli, sorelle e rispettivi coniugi di coloro che abbiano prestato o prestino servizio nell'Arma.;
- quali soci simpatizzanti, tutte le persone che condividono i valori, lo spirito e le finalità statutarie dell'Associazione Nazionale Carabinieri,



Il numero massimo dei soci è illimitato.

Per l'assunzione della qualità di socio è necessario presentare all'Organo di Amministrazione apposita domanda scritta, contenente:

- a) indicazione delle generalità;
- b) codice fiscale, telefono e eventuale indirizzo di posta
- c) autocertificazione o idonea documentazione attestante la buona condotta morale e di essere immune da precedenti e pendenze penali;
- d) di impegnarsi ad osservare le disposizioni dello Statuto Organico e del Regolamento dell'Associazione dei quali ha preso visione.
- e) Due foto formato tessera e fotocopia del foglio di congedo;
- f) Informativa concernente il trattamento dei dati personale.

ART. 4 **VOLONTARI**

Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 5/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria,

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs, n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari attivi sono iscritti in un apposito registro.

ART.5 **DIRITTO OBBLIGHI DEI SOCI**

I soci hanno il diritto di:

1. partecipare e votare, direttamente o indirettamente, in Assemblea con le modalità, le forme e le eccezioni specificate nel presente Statuto e, in particolare, di eleggere democraticamente gli Organi associativi e di essere eletti negli stessi;



2. frequentare i locali dell'Associazione;
3. essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
4. concorrere all'elaborazione e all'approvazione del programma di attività;
5. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
6. essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

I Soci hanno l'obbligo di:

- osservare lo Statuto e ogni altro Regolamento interno; o
- rispettare le deliberazioni degli Organi Sociali;
- partecipare attivamente alla gestione dell'Associazione,
- conformemente alla disponibilità dichiarata con la domanda di ammissione; e corrispondere le quote associative e le quote richieste e deliberate dall'Assemblea secondo le modalità e termini fissati dall'Organo di Amministrazione. Tali quote non sono trasferibili né rivalutabili.

Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dall'Organo di Amministrazione trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa;
- Esclusione: la qualità di associato si perde nel caso in cui la persona compia in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. L'Organo di Amministrazione delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

ART. 6 ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo dell'Amministrazione;
- Il Presidente;
- L'Organo di revisione Legale dei Conti, laddove eletto;
- Il Segretario;



Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti fra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

ART . 7 **L'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione.

E' composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione.

E' presieduta dal Presidente dell'Associazione che la convoca almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio e, comunque una volta che l'Organo dell'Amministrazione lo ritenga opportuno ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un quinto dei Soci, purché essi siano in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati con almeno 8 (otto) giorni di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo, della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un solo voto.

Ciascun socio dispone di un solo voto.

Ciascun Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. E' ammessa al massimo una sola delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei con voto palese, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea in sede

ORDINARIA, delibera sulle seguenti questioni:

- o approva il programma generale annuale delle attività;
- o approva il bilancio;
- o procede alla elezione ed alla revoca dell'Organo di Amministrazione, determinandone previamente il numero dei componenti;
- o delibera sulle responsabilità dei componenti degli Organi associativi, ai sensi dell'articolo 28 CTS e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- o delibera sul riesame dell'esclusione degli associati, a seguito di eventuale ricorso dei medesimi;
- o discute e approva le proposte di Regolamento predisposte dall'Organo di Amministrazione, per il funzionamento degli Organi Sociali;
- o delibera su ogni altra materia dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente su tutte le questioni poste all'Ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.



L'Assemblea in sede **STRAORDINARIA** delibera sulle seguenti questioni:

- proposte di modifica dello Statuto;
- trasformazione, fusione, scissione, scioglimento dell'Associazione ed eventuale devoluzione del patrimonio residuo;
- ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Nella convocazione saranno osservate le modalità di svolgimento previste per le assemblee ordinarie. Le votazioni verranno espresse con i medesimi criteri, forme e modalità previsti per le assemblee ordinarie.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.

Tutte le deliberazioni assembleari devono essere portate a conoscenza dei soci ancorché non intervenuti.

La pubblicità delle delibere si attua mediante ammissione del relativo verbale presso la sede sociale.

ART. 8

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di Amministrazione dirige e governa l'Associazione operando in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale direttamente risponde. E' dotato di poteri di rappresentanza generale, di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo Statuto. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritti nel registro unico Nazionale del Terzo Settore o se non prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In particolare:

1. esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
2. elegge nel suo seno, tra le persone che lo compongono, a maggioranza assoluta, il Presidente che è anche il Presidente dell'Associazione;
3. nomina tra i suoi membri il Vicepresidente, che assume le funzioni di Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente medesimo, sostituendolo in ogni sua attribuzione;
4. nomina e revoca le persone che provvedono al coordinamento operativo delle azioni progettuali dell'Associazione;
5. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
6. nomina i rappresentanti dell'Associazione negli organi esterni per la realizzazione di progetti nei quali l'Associazione si Trova a partecipare;
7. propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento degli Organi sociali;
8. presenta all'Assemblea dei Soci il bilancio d'esercizio e il programma annuale di attività;
9. riceve le domande di adesione di nuovi soci e decide su di esse con esplicita motivazione;
10. ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente.

L'Organo di Amministrazione è eletto dall'Assemblea e dura in carica cinque anni. E' composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti. Gli amministratori sono



rieleggibili per più mandati consecutivi. Gli incarichi si intendono a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'ingiustificata assenza di un amministratore a più di tre riunioni consecutive dell'Organo di Amministrazione comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Alla sostituzione di ciascun amministratore, in caso di dimissioni, revoca, decesso o decadenza, si provvede con la cooptazione del primo dei non eletti, in difetto, viene convocata senza ritardo l'Assemblea per l'elezione del componente mancante, il quale resta in carica fino al termine del mandato in corso dell'Organo di cui entra a far parte e potrà essere rieletto anche per altri mandati consecutivi. L'Organo di Amministrazione decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente, che lo presiede. Si riunisce almeno quattro volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente o un terzo dei suoi membri lo ritengano necessario,

La convocazione è effettuata senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, con almeno cinque giorni di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno.

Le sedute dell'Organo di Amministrazione sono in unica convocazione. Esso è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei suoi componenti. Non è ammessa alcuna delega. Delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle votazioni palese, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente; nell'espressione di voto segreto, in caso di pari voti, la si intende respinta. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale.

Alle sedute dell'Organo di Amministrazione partecipano, senza diritto di voto, coloro che vengano invitati per motivi inerenti alle questioni poste all'ordine del giorno.

ART.9 PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione. Ha l'uso della firma sociale ed è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

La carica di Presidente è determinata in cinque anni. Può essere ricoperta dalla stessa persona per più mandati consecutivi. Vigila sul buon andamento amministrativo dell'Associazione e sull'osservanza dello Statuto.

Convoca le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione e garantisce l'attuazione delle relative deliberazioni.

Nomina il Segretario e adotta, in caso di necessità ed urgenza, ogni opportuno provvedimento, sottoponendolo a ratifica dell'Organo competente nella prima seduta utile.

Esercita, altresì, ogni potere riconosciutogli dalla legge e dallo Statuto.

Il presidente cura la relazione con Enti e istituzioni, instaurando rapporti di collaborazione a sostegno delle attività dell'Associazione.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice presidente.

Il Vicepresidente rappresenta l'associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo o quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso. Sostiene il Presidente in tutte le iniziative da questi intraprese.



Ove il Presidente lo ritenga opportuno, il Vicepresidente può intervenire personalmente, sostituendo il Presidente, con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

Il Presidente cura gli interessi dell'Associazione con la responsabilità sociale nella sua interezza. Sottoscrive gli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che di terzi.

ART.10 ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Organo di Revisione legale dei Conti, collegiale o monocratico, vigila sulla corretta e adeguata gestione finanziaria dell'Associazione.

E' nominato dall'Assemblea, con le modalità previste dallo Statuto, i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. La nomina è obbligatoria quando l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualificativi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 11/2017.

I componenti dell'Organo di Revisione legge dei Conti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni finanziarie o su determinati affari.

L'Organo di Revisione deve esprimere parere scritto sul bilancio dell'Associazione, predisposto dall'Organo di Amministrazione, relazionando in proposito ove richiesto, alla riunione dell'Assemblea per l'approvazione del documento contabile e finanziario.

ART. 11 IL SEGRETARIO

Il Segretario affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Al Segretario compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
- b) Curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari.
- d) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- e) predisporre il bilancio dell'Associazione.

ART.12 PATRIMONI ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da bene mobile e immobile che ad essa pervenga a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti contenuto patrimoniale e finanziario comprensivi di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, erogazioni, azioni e lasciti, quote associative, contributi degli associati e di terzi.

Esso è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il bilancio è adottato in ottemperanza delle prescrizioni di cui agli artt.13 e 14 del D.Lgs 1/2017,



Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, attraverso l'attività operativa nel suo complesso.

E' redatto dall'Organo di Amministrazione e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci secondo le modalità e i termini previsti nel presente Statuto.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1^o gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario, il Segretario redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

ART. 13

LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere, a cura dell'Organo di Amministrazione, i seguenti libri:

- libro degli associati; - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Ciascun Socio ha diritto di esaminare i libri sociali di cui al precedente comma, previa richiesta scritta al Presidente.

L'esame dovrà essere consentito entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il Socio intenda estrarne copia le stesse sono a carico del richiedente



ART. 14

RISORSE ECONOMICHE

Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs.

n. 117/2017, da:

- a) quote associative;
- b) erogazioni liberali di associati e terzi;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- g) rendite patrimoniali;
- h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017.

ART.15

TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, SCIoglimento O ESTENZIONE

La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità previste dal presente Statuto.

L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente gli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise fra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Il patrimonio residuo è dovuto, previo parere dell'Ufficio di cui all'Art. 45, comma 1 del D.Lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni del Presente Statuto o dall'Assemblea o, in mancanza, ad altra organizzazione di volontariato operanti in analogo settore, compreso "OdV" dell'Associazione Nazionale Carabinieri.



**ART.16
RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
SEZIONE DI L'AQUILA**

Il segretario



PRESIDENTE

Mar. Franco MORIANTE



Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di L'Aquila - Ufficio Territoriale di L'Aquila
Registrato a L'Aquila il 12-03-2021 n. 213 Serie 13
Scatti € Esenti

